

# COMUNE DI CRAVANZANA

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO  
DELLA CITTADINANZA ITALIANA A  
CITTADINI STRANIERI DI CEPPO  
ITALIANO (IURE SANGUINIS), EX ART. 1 L.  
N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \*\*\*\*.2023

## **ART. 1**

### **Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria**

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ex art. 1, L. n.91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

## **ART. 2**

### **Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa**

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) ex art. 1, Legge n. 91/1992 ed ex art.1, Legge n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, viene presentata al Responsabile del procedimento, previo appuntamento, personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

## **ART. 3**

### **Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza**

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Cissone. Gli accertamenti relativi alla condizione summenzionata possono essere eseguiti solo ed esclusivamente se il richiedente è residente nel Comune in cui è stata richiesta la trascrizione dell'atto di nascita (la residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

## **ART. 4**

### **Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, come sopra:

- 1) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
- 2) effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
  - a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; in tal caso, il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990;
  - b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; in tal caso, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge n. 241/1990.

**ART. 5**  
**Termine di conclusione del procedimento**

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

**ART. 6**  
**Sospensione del termine di conclusione del procedimento**

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n.241/1990.

**ART. 7**  
**Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

**ART. 8**  
**Adozione del provvedimento**

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991. Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.